

DECRETO FISCALE 119/2018 E LA LEGGE DI BILANCIO 2019

LA PACE FISCALE



LE IPOTESI PREVISTE

- 1** DEFINIZIONE PVC (ART. 1 DL 119/18)
- 2** DEFINIZIONE ACCERTAMENTI (ART. 2 DL 119/18)
- 3** ROTTAMAZIONE CARTELLE (TER) (ART. 3 DL 119/18)
- 4** STRALCIO MINI CARTELLE (ART. 4 DL 119/18)
- 5** DEFINIZIONE AGEVOLATA RISORSE PROPRIE UE (ART. 5 DL 119/18)
- 6** DEFINIZIONE LITI FISCALI (ART. 6 DL 119/18)
- 7** SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIL.CHE (ART. 7 DL 119/18)
- 8** DEFINIZIONE IMPOSTE DI CONSUMO (ART. 8 DL 119/18)
- 9** IRREGOLARITÀ FORMALI (ART. 9 DL 119/18)
- 10** DEFINIZIONE RUOLI OMESSI VERSAMENTI (C. 184 SS. L.BILANCIO)



CRONOPROGRAMMA

| | |
|--------------------------|---|
| PVC | 31.5.2019 |
| ACCERTAMENTI | SCADUTO ??? 23.11.2018 |
| ROTTAMAZIONE CARTELLE | 30.4.2019 domanda - 31.7.2019 pagamento |
| STRALCIO MINI CARTELLE | 31.12.2018 |
| RISORSE PROPRIE UE | 30.4.2019 domanda - 30.9.2019 pagamento |
| DEFINIZIONE LITI FISCALI | 31.5.2019 domanda e pagamento |
| ASS.NI SPORTIVE | Tempistica ordinaria |
| IMPOSTE DI CONSUMO | 30.4.2019 domanda - 60 gg da richiesta |
| IRREGOLARITÀ FORMALI | Pagamento 31.5.2019 - 31.3.2020 |



LE NOVITÀ

Conversione DL 119/2018

- ✓ Abolita la dichiarazione integrativa.
- ✓ Introdotta la sanatoria per le irregolarità formali.
- ✓ Introdotti sconti più sostanziosi nella chiusura delle liti.
- ✓ Rimangono inalterati i termini per accedere alle sanatorie.

Legge di bilancio

- ✓ Saldo e stralcio dei ruoli per i contribuenti in difficoltà economica.



DEFINIZIONE PVC - ART. 1 DEL DL 119/2018

| | |
|--------------------------|---|
| Quali PVC | Quelli consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24.10.2018) per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. La definizione deve essere integrale. |
| Come si definisce | Presentando la relativa dichiarazione integrativa per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale (in attesa del decreto attuativo). |
| Le imposte | Imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all' estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all' estero e imposta sul valore aggiunto. |
| Termini | Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31.5.2019. |
| Perdite | Nelle dichiarazioni non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR. |



DEFINIZIONE PVC - ART. 1 DEL DL 119/2018

| | |
|-----------------------------|--|
| Trasparenza | La dichiarazione può essere presentata anche dai soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili. |
| Sanzioni | Nessuna sanzione è dovuta (e nemmeno interessi). |
| Risorse UE | Sono dovuti gli interessi di mora dal 1.5.2016. |
| Perfezionamento | Pagamento in unica soluzione o della prima rata entro 31.5.2019. Entro 10 giorni presentazione dell'istanza. |
| Rateizzazione | Possibile in venti rate trimestrali. Entro l'ultimo giorno di ogni trimestre. |
| Compensazione | Non è utilizzabile la compensazione. |
| Proroga accertamenti | Per i periodi di imposta fino al 31.12.2015 "oggetto dei PVC di cui al comma 1" i termini dell'accertamento sono prorogati di due anni, in deroga allo Statuto (art. 3 co. 1 della L. 212/2000). |



DEFINIZIONE ACCERTAMENTI - ART. 2 DEL DL 119/2018

| | |
|----------------------------------|--|
| Cosa è definibile | Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto (24.10.2018), non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. |
| Quando si paga | Entro trenta giorni dal 24.10.2018, data di entrata in vigore del decreto (o, se più ampio, entro il termine per il ricorso). 23 NOVEMBRE. |
| Accertamenti con adesione | Quelli sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018) che non si sono ancora perfezionati con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata. |
| Accertamento con adesione | Entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018) versando le sole imposte definite 13 NOVEMBRE. |

SCADUTO (ad eccezione del termine “più lungo” del ricorso)



DEFINIZIONE RISORSE UE - ART. 5 DEL DL 119/2018

| | |
|-------------------------|---|
| Risorse proprie | IVA all' importazione e dazi doganali. |
| Carichi | Affidati dal 1.1.2000 al 31.12.2017. |
| Cosa non si paga | Sanzioni e, parzialmente, gli interessi di mora. |
| Interessi | Dal 1.5.2016 fino al 31.7.2019 sono dovuti gli interessi di mora previsti dalle norme UE e dal 1.8.2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. |
| Pagamenti unico | Entro il 30.9.2019. |
| Rateizzazione | A partire dal 30.9.2019 in 10 rate (rate scadenti il 31 luglio e il 30 novembre). Interessi 2% annuo. |
| Comunicazioni | La riscossione comunica le posizioni ai debitori (31.5.2019). |
| Dichiarazione | Entro il 30.4.2019 si comunica la volontà di aderire con risposta entro il 30.6.2019. |



LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6 DEL DL 119/2018

| | |
|---------------------------|---|
| Liti definibili | Ricorso in primo grado notificato alla controparte (non rileva costituzione) entro la data di entrata in vigore del presente decreto 24.10.2018 in cui è parte l' Agenzia delle Entrate. |
| Grado del giudizio | Contenziosi in qualsiasi grado di giudizio compresa la Cassazione, anche a seguito di rinvio. |
| Esclusioni | Contenziosi su risorse proprie della UE, IVA riscossa all' importazione e recupero aiuti di stato. |
| Come si chiude | Con il pagamento del valore della controversia (ex art. 12 co. 2 del DLgs. 546/92). |
| Quando si paga | La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31.5.2019. |
| Rateizzazione | Rateizzazione per importi superiori a € 1.000,00. Massimo venti rate trimestrali (31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio). Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati da 1.6.2019. |



LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6 DEL DL 119/2018

| | |
|---|---|
| Compensazioni | È esclusa la compensazione prevista dall' art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241. |
| Assenza di importi | La definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda entro il 31.5.2019. |
| Quanto si paga | Ricorso iscritto nel primo grado pagamento del 90% del valore della controversia (senza pronuncia). Soccombenza dell' Agenzia delle Entrate: ✓ 40% del valore in caso di soccombenza in primo grado; ✓ 15% del valore in caso di soccombenza in secondo grado. |
| Contenziosi solo sanzioni non collegate al tributo | ✓ 15% del valore in caso di soccombenza dell' Agenzia delle Entrate nell' ultima pronuncia entro 24 ottobre; ✓ 40% negli altri casi. |
| La domanda | Entro il 31.5.2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione. |



LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6 DEL DL 119/2018

| | |
|--------------------------------|--|
| Importi già versati | Si scomputano gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio ma la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la chiusura liti. |
| Sospensione giudizi | Il contribuente deve fare richiesta ed il processo è sospeso fino al 10.6.2019. Se entro tale data vi sarà il deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020. |
| Termini di impugnazione | Sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 31.7.2019. |
| Diniego alla chiusura | Deve esser notificato entro il 31.7.2020 ed è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all' organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. |



LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6 DEL DL 119/2018

| | |
|--------------------------------|---|
| Estinzione del processo | L' estinzione interviene in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31.12.2020 dalla parte che ne ha interesse. |
| Coobligati | La chiusura della lite se perfezionata da un coobligato vale per tutti gli altri (inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente). |
| Altri enti | Gli enti territoriali entro il 31.3.2019 possono estendere la chiusura liti alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. |



CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI - ART. 6

| | |
|------------------------------|---|
| Risultati parziali | In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l' Agenzia delle Entrate, l' importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata. |
| Giudizi in Cassazione | Se il processo è in Cassazione e il contribuente ha vinto in tutti i gradi di giudizio precedenti si ha lo sconto pari al 95% delle imposte. |



DEFINIZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETT. - ART. 7 DEL DL 119/2018

| | |
|-------------------------------------|---|
| Soggetti | Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI alla data del 31.12.2017. |
| Con accertamenti | 50% maggiore imposta accertata (IRES e IRAP). Dovuta tutta IVA. Sanzioni irrogate ridotte 5% + interessi. |
| Liti pendenti | 40% valore lite - 5% di sanzioni e interessi pendente primo grado 10% valore lite - 5% di sanzioni e interessi se soccombente AF 50% valore lite - 10% di sanzioni e interessi se soccombente contrib. |
| Blocco definizione agevolata | Se ciascuna imposta accertata supera 30 mila euro per ciascun periodo d' imposta. In tal caso è possibile la definizione degli accertamenti e delle liti pendenti alle condizioni "ordinarie" (artt. 2 e 6). |



DEFINIZIONE IMPOSTE DI CONSUMO - ART. 8 DEL DL 119/2018

| | |
|----------------------|---|
| Cos' è | Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (sigarette elettroniche). |
| Come si sana | Versamento di un importo pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni. |
| Termini | Entro il 28.2.2019 l' Agenzia pubblica il modello per la definizione. Entro il 30.4.2019 il contribuente presenta il modello per la definizione. Entro 120 giorni l' Agenzia comunica l' importo dovuto. Entro 60 giorni il contribuente versa il dovuto. |
| Rateizzazione | È possibile il pagamento in forma rateale mensile, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell' ultima rata non pagata. |



IRREGOLARITÀ FORMALI - ART. 9 DEL DL 119/2018

| | |
|---------------------|--|
| Cosa si sana | Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell' IVA e dell' IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018 (circ. 77/2001). |
| Come si sana | Versamento di una somma pari ad 200,00 euro per ciascun periodo d' imposta cui si riferiscono le violazioni e rimozione delle irregolarità o omissioni. |
| Termini | Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro: ✓il 31.5.2019; ✓il 2.3.2020. |



IRREGOLARITÀ FORMALI - ART. 9 DEL DL 119/2018

| | |
|--------------------------------|---|
| Esclusioni | <ul style="list-style-type: none">✓ Atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria;✓ l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;✓ irregolarità già contestate in atti divenuti definitivi entro la data di entrata in vigore della conversione (18.12.2018). |
| Provvedimenti attuativi | In attesa di un provv. Direttore Agenzia delle Entrate. |



SALDO E STRALCIO RUOLI

| | |
|-------------------------|---|
| Debiti agevolati | Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dagli artt. 36- <i>bis</i> del DPR 600/73 e 54- <i>bis</i> del DPR 633/72. |
| Contributi | Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017 da omesso versamento di contributi dovuti alle casse professionali o gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS (no accertamento). |
| Condizione | Grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Parametro di riferimento: Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). |
| Cosa non si paga | Sanzioni e interessi di mora (si pagano gli aggi e rimborso spese per le procedure esecutive e le notifiche). |



SALDO E STRALCIO RUOLI

| | |
|------------------------------|--|
| Saldo e stralcio | <ul style="list-style-type: none">✓ 16% del capitale e interessi affidati all' agente: ISEE non superiore a € 8.500,00;✓ 20% del capitale e interessi affidati all' agente: ISEE superiore a € 8.500,00 e non superiore a € 12.500,00;✓ 35% del capitale e interessi affidati all' agente: ISEE superiore a € 12.500,00. |
| Liquidazione dei beni | <p>In presenza di grave e comprovata situazione di difficoltà economica e procedura di liquidazione <i>ex art. 14-ter</i> della L. 3/2012:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ saldo e stralcio al 10%. |
| Richiesta | Dichiarazione presentata entro il 30.4.2019. |



SALDO E STRALCIO RUOLI

| | |
|--|--|
| <p>Versamento</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Unica soluzione 30.11.2019. ✓ Rateale: <ul style="list-style-type: none"> – 35% entro 30.11.2019. – 20% entro 31.3.2020. – 15% entro 31.7.2020. – 15% entro 31.3.2021. – 15% entro 31.7.2021. |
| <p>Interessi</p> | <p>Nel caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.</p> |
| <p>Comunicazione dell' agente</p> | <p>Entro il 31.10.2019 comunica l' ammontare dovuto e delle singole rate o l' eventuale difetto dei requisiti necessari per ottenere il saldo e stralcio.</p> |
| <p>Precedenti rottamazioni</p> | <p>Sono riammessi i decaduti dalla precedenti rottamazioni.</p> |



SALDO E STRALCIO RUOLI

| | |
|--------------------|--|
| I controlli | <p>Agente della Riscossione con Agenzia delle Entrate e G.d.F. verificano la veridicità dei dati dichiarati nell' ISEE “nei soli casi in cui sorgano dei fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi” entro il 31/12/2024.</p> <p>Entro 20 giorni il contribuente può presentare documentazione a suo favore.</p> <p>In caso di mancata presentazione gli importi sono riaffidati all' agente.</p> |
|--------------------|--|



ROTTAMAZIONE RUOLI - ART. 3 DEL DL 119/2018

| | |
|-------------------------|---|
| Debiti agevolati | Carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017. |
| Cosa si paga | Capitale e interessi affidati alla riscossione, aggi e spese riscossione. |
| Cosa non si paga | Né sanzioni né interessi di mora. |
| Pagamenti unico | Entro il 31.7.2019. Massimo 18 rate: 31 luglio e 31 ottobre per il 10%. |
| Rateizzazione | A partire dal 2019 in massimo 10 rate (rate scadenti il 31 luglio e il 30 novembre). Interessi 2% annuo. In base al modello se non faccio scelte il pagamento è in 10 rate. |
| Comunicazioni | La riscossione comunica le posizioni ai debitori. |
| Dichiarazione | Entro il 30.4.2019 si comunica la volontà di aderire (MOD. DA - 2018) con risposta entro il 30.6.2019. |



ROTTAMAZIONE RUOLI - ART. 3 DEL DL 119/2018

| | |
|--------------------------------|--|
| Pendenza di giudizi | Indicati nella dichiarazione con impegno a rinunciare agli stessi. Sospensione dei giudizi in corso. |
| Somme già versate | Possono scomputarsi solo quelle oggetto della rottamazione. Sono definitivamente acquisite e non rimborsabili. |
| Sospensione | Con la presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento. |
| Mancati pagamenti | La rottamazione decade e riprendono gli ordinari termini (i pagamenti parziali sono considerati acconti ed il debito non può essere rateizzato). |
| Precedenti rottamazioni | Prima rottamazione (193/2016): i decaduti rientrano nella <i>ter</i> Seconda rottamazione (148/2017): se hanno pagato entro il 7 dicembre le rate di luglio, settembre e ottobre rientrano nella <i>ter</i> . |



ROTTAMAZIONE RUOLI - ART. 3 DEL DL 119/2018

| | |
|---|--|
| <p>Procedure esecutive</p> | <ul style="list-style-type: none"> ✓ È sufficiente la presentazione della domanda per evitare che vengano iscritti fermi amministrativi o ipoteche, nonché per bloccare le procedure esecutive avviate; ✓ è sufficiente il pagamento della prima rata per ottenere l'estinzione delle procedure esecutive iniziate prima dell'adesione alla definizione. |
| <p>Qualifica di inadempiente</p> | <p>La presentazione dell'istanza cancella la qualifica di "inadempiente" quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ erogazione di rimborsi di imposta senza attivazione della procedure di compensazione <i>ex art. 28-ter</i> del DPR 602/73; ✓ si possono riscuotere i crediti verso P.A. ai fini dell'art. 48-<i>bis</i> del DPR 602/73; ✓ una volta inviata la domanda, dovrebbe essere rilasciato il DURC, così come i certificati di regolarità fiscale, e non potranno essere sospesi i rimborsi. |



STRALCIO MINI CARTELLE - ART. 4 DEL DL 119/2018

| | |
|--|---|
| Limite di importo residuo al 24.10.2018 | € 1.000,00 comprensivi di capitale – interessi per ritardata iscrizione a ruolo – sanzioni. |
| Carichi | Affidati dal 1.1.2000 al 31.12.2010 (no risorse proprie tradizionali UE né IVA riscossa all'importazione). |
| Effetti | Annullamento automatico al 31.12.2018. |
| Calcolo dell'importo | Relazione tecnica: “previsione dello stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000,00 euro”. Si può intendere come previsione di una stralcio per ogni singolo carico inferiore a € 1.000,00 anche in presenza di un debito complessivo del contribuente maggiore. |
| Enti locali | Sono esclusi i carichi riscossi in proprio dagli enti locali e dai vari enti creditori. |

LA ROTTAMAZIONE-TER E I COLLEGAMENTI CON LE PRECEDENTI



NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO

- ✓ Art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119, che ha disposto la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. "rottamazione-*ter*").
- ✓ Art. 4 del DL 23.10.2018 n. 119, che ha disposto lo stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010 (c.d. "stralcio delle mini cartelle").
- ✓ Mod. DA-2018 e relative istruzioni pubblicate il 6.11.2018.



ART. 4 DEL DL 119/2018

- ✓ Art. 4 del DL 119/2018: *“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati”.*
- ✓ Quindi verranno **automaticamente** annullati i ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010 per un importo **residuo** di 1.000,00 euro al 24.10.2018.
- ✓ Rientrano nell’annullamento automatico tutte le tipologie di debiti, anche non di natura contributiva o tributaria.



ART. 4 DEL DL 119/2018

Per il perfezionamento dell' annullamento:

✓ **non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;**

✓ l' Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.12.2018 per annullare, ma gli effetti dell' annullamento si producono dal 24.10.2018, data di entrata in vigore della norma;

✓ la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, per cui si ritiene che riguardi solo i debiti in carico ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia S.p.A. (considerato Agente della Riscossione dall' art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all' albo dell' art. 53 del DLgs. 446/97.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Quadro di sintesi

- ✓ L' art. 3 del DL 119/2018 ha introdotto la c.d. “rottamazione-ter”, cioè una nuova sanatoria delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) e degli avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010);
- ✓ chi aderisce beneficia dello stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative;
- ✓ la domanda che deve essere presentata entro il 30.4.2019 utilizzando il modello denominato “DA-2018” (disponibile dal 6.11.2018), che può essere scaricato gratuitamente dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure ritirato presso gli sportelli dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- ✓ è fruibile altresì da chi, avendo presentato la domanda di definizione dei ruoli prevista dall' art. 6 del DL 193/2016 (prima rottamazione) e/o dall' art. 1 del DL 148/2017 (rottamazione-bis), **non ha eseguito l' integrale pagamento del dovuto per la rottamazione richiesta.**



ART. 3 DEL DL 119/2018

Condizioni per accedere alla definizione agevolata

- ✓ deve trattarsi di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dal co. 16 dell' art. 3 del DL 119/2018;
- ✓ i carichi devono essere stati affidati all' Agente della Riscossione dall' 1.1.2000 al 31.12.2017;
- ✓ **i debitori con carichi affidati dal 2000 al 2016** che, non avendo presentato la domanda entro il 21.4.2017 (prima rottamazione), sono stati riammessi dal DL 148/2017 (rottamazione-*bis*) previa domanda presentata entro il 15.5.2018 ed hanno pagato entro il 31.7.2018 le rate scadute al 31.12.2016 relative a pregressi piani di rateazione, e **i debitori con carichi affidati dall' 1.1.2017 al 30.9.2017** che hanno presentato la domanda entro il 15.5.2018 senza pagare tutte o alcune rate, **per poter beneficiare della presente definizione devono pagare tutte le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7.12.2018**;
- ✓ in caso di **contenziosi pendenti** in merito ai carichi definibili, il debitore assume l' impegno a rinunciare agli stessi giudizi nella domanda inviata all' Agenzia delle Entrate-Riscossione (mod. DA-2018);
- ✓ il giudice, dietro presentazione della domanda e nelle more del pagamento delle somme dovute, sospende il giudizio, che verrà estinto all' effettivo perfezionamento della definizione.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Debitori che non hanno presentato istanza per rottamazioni pregresse

✓ I debitori che non hanno in precedenza presentato istanza di rottamazione – prima rottamazione (DL 193/2016) o rottamazione-*bis* (DL 148/2017) – possono beneficiare della rottamazione-*ter* **senza condizioni particolari**, presentando domanda entro il 30.4.2019.

Debitori che hanno presentato istanza in scadenza al 21.4.2017 (prima rottamazione)

✓ I debitori che hanno inteso, inizialmente, fruire della prima rottamazione (DL 193/2016), ma poi non hanno pagato per intero le rate, o non le hanno pagate del tutto (circostanze, entrambe, che causavano la decadenza dalla rottamazione), possono beneficiare della rottamazione-*ter* senza condizioni particolari, presentando domanda entro il 30.4.2019.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Debitori RIAMMESSI per mancato pagamento delle rate scadute al 31.12.2016

✓ I debitori che hanno inteso, inizialmente, fruire della prima rottamazione (DL 193/2016), **per accedere alla stessa avrebbero dovuto pagare** le rate, relative a pregressi piani di dilazione ex art. 19 del DPR 602/73 in essere al 24.10.2016, in scadenza a ottobre, novembre, dicembre 2016.

L' inadempienza ha causato il mancato accesso alla rottamazione, ma, l' art. 1 del DL 148/2017, ha previsto una riammissione alla rottamazione, con domanda da presentare entro il 15.5.2018.

Per essere riammessi, i debitori avrebbero dovuto pagare, entro il 31.7.2018, le rate in scadenza a ottobre, novembre, dicembre 2016, che Agenzia delle Entrate-Riscossione provvedeva a liquidare.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Debitori RIAMMESSI per mancato pagamento delle rate scadute al 31.12.2016

Pagamento delle rate entro o dopo il 31.7.2018

✓ Se le rate in scadenza a ottobre, novembre, dicembre 2016 sono state pagate entro il 31.7.2018, e la totalità degli importi dovuti o la rata (da rottamazione dei ruoli) successiva, a ottobre 2018, non può essere pagata o viene pagata in misura insufficiente, occorre, per fruire della rottamazione-*ter*, pagarla o integrare il pagamento entro il 7.12.2018.

In questa ipotesi, non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito: Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d'ufficio entro il 30.6.2019.

✓ Resta fermo il diritto di pagare il residuo in unica soluzione entro il 31.7.2019.

✓ Ove la rata o la totalità delle somme **non** vengano versate entro il 7.12.2018, **non sarà più possibile beneficiare della rottamazione-*ter*** (viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi).



ART. 3 DEL DL 119/2018

- ✓ Rimane ferma la facoltà di pagare le rate secondo le scadenze ordinarie (31.10.2018, 30.11.2018, 28.2.2019).
- ✓ Chi, invece, nella domanda inviata entro il 15.5.2018, ha optato per il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2018, sembra poter fruire della sola proroga al 7.12.2018.

Mancato pagamento delle rate entro il 31.7.2018

- ✓ Coloro i quali non hanno pagato le rate entro il 31.7.2018 accedono alla rottamazione-*ter* senza problemi, presentando domanda entro il 30.4.2019.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Debitori che hanno presentato istanza in scadenza al 15.5.2018 (carichi affidati dal 2000 al 2016)

✓ I debitori che hanno inteso, inizialmente, fruire della riammissione alla rottamazione prevista dall' art. 1 del DL 148/2017 (riservata a coloro i quali non avevano fatto domanda entro il 21.4.2017), per accedere alla stessa avrebbero dovuto, entro il 31.7.2018 pagare le rate relative a pregressi piani di dilazione scadute al 31.12.2016, che venivano liquidate d' ufficio.

Pagamento delle rate entro o dopo il 31.7.2018

✓ Se tali rate sono state pagate entro il 31.7.2018, e la totalità degli importi dovuti o la rata (da rottamazione dei ruoli) successiva, a ottobre 2018, non può essere pagata o viene pagata in misura insufficiente, occorre, per fruire della rottamazione-*ter*, pagarla o integrare il pagamento entro il 7.12.2018.

In questa ipotesi, non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito: Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d' ufficio entro il 30.6.2019.

✓ Resta fermo il diritto di pagare in unica soluzione entro il 31.7.2019.



ART. 3 DEL DL 119/2018

- ✓ Ove la rata o la totalità delle somme non vengano versate entro il 7.12.2018, **non sarà più possibile beneficiare della rottamazione-ter** (viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi).
- ✓ Rimane ferma la facoltà di pagare le rate secondo le scadenze ordinarie (31.10.2018, 30.11.2018, 28.2.2019).
- ✓ Chi, invece, nella domanda inviata entro il 15.5.2018, ha optato per il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2018, sembra poter fruire della sola proroga al 7.12.2018.

Mancato pagamento delle rate entro il 31.7.2018

- ✓ Coloro i quali non hanno pagato le rate entro il 31.7.2018 accedono alla rottamazione-ter senza problemi, presentando domanda entro il 30.4.2019.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Rottamazione per carichi affidati dall' 1.1.2017 al 30.9.2017

✓ L' art. 1 del DL 148/2017 (rottamazione-*bis*) ha previsto la possibilità di rottamare i carichi affidati dal 1.1.2017 al 30.9.2017 in unica soluzione entro il 31.7.2018 o in cinque rate (scadenti il 31.7.2018, 30.9.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 28.2.2019).

Se le prime tre rate non sono state pagate o sono state pagate in misura insufficiente, occorre, per fruire della rottamazione-*ter*, **pagarle per intero entro il 7.12.2018**, utilizzando i bollettini precompilati già messi a disposizione dall' Agente della Riscossione.

✓ In questa ipotesi, non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della nuova dilazione del debito: Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d' ufficio entro il 30.6.2019.

✓ Ove la rata o la totalità delle somme non vengano versate entro il 7.12.2018, **non sarà più possibile beneficiare della rottamazione-*ter*** (viene meno lo stralcio di sanzioni e interessi).

✓ Rimane ferma la facoltà di pagare le rate secondo le scadenze ordinarie.

✓ Resta fermo il diritto di pagare in unica soluzione entro il 31.7.2019.

✓ Chi, invece, nella domanda inviata entro il 15.5.2018, ha optato per il versamento in unica soluzione entro il 31.7.2018, sembra poter fruire della sola proroga al 7.12.2018.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Esclusioni

Sono escluse dalla definizione:

- ✓ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell' art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13.7.2015;
- ✓ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- ✓ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ✓ sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o ai premi dovuti agli enti previdenziali (es. sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d' Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie ecc.).

Per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada** la definizione è possibile limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all' art. 27 co. 6 della L. 689/81 (in sostanza, quindi, le sanzioni rimangono dovute).



ART. 3 DEL DL 119/2018

Benefici derivanti dalla sanatoria

✓ il beneficio principale consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73).

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora, come da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73);

✓ rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione (art. 17 del DLgs. 112/99), calcolati però sugli importi da corrispondere a seguito della rottamazione-*ter*.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Effetti della presentazione della domanda

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter (rimborsi) e 48-bis (blocco pagamenti P.A.) del DPR 602/73.



ART. 3 DEL DL 119/2018

DURC, certificati di regolarità fiscale e rimborsi

✓ L' art. 3 del DL 119/2018 non disciplina gli effetti della rottamazione in merito al rilascio del DURC e dei certificati di regolarità fiscale e dei rimborsi.

Dovrebbe operare l' art. 54 del DL 50/2017 (inerente alle pregresse definizioni) secondo cui la presentazione della domanda entro il 30.4.2019 determina il rilascio del DURC e detto documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione.

Sempre per effetto del DL 50/2017 (art. 1-*quater*), la domanda dovrebbe essere condizione sufficiente sia per l' erogazione dei rimborsi (che non possono essere oggetto di fermo) sia per l' ottenimento dei certificati di regolarità fiscale, anche ai fini della partecipazione a gare di appalto.

Ove il debitore decada dalla rottamazione, il certificato dovrebbe essere revocato e potrà essere disposto il fermo dei rimborsi ai sensi dell' art. 23 del DLgs. 472/97.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Versamenti

✓ I versamenti possono avvenire sia in unica soluzione sia in forma rateale: in tal caso sono previste dieci rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre di pari importo a partire dal 31.7.2019 (in caso di mancata opzione circa il pagamento nell'istanza, si intende esercitata la facoltà di pagare in 10 rate su cinque anni).

Il pagamento in unica soluzione deve avvenire entro il 31.7.2019.

Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi:

– in misura pari al 2% annuo per i ruoli definiti a decorrere dall' 1.8.2019;

– in misura pari allo 0,3% annuo calcolati a partire dall' 1.8.2019, per i contribuenti tenuti al pagamento delle rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 che effettuano i versamenti entro il 7.12.2018 (requisito per accedere alla rottamazione e per dilazionare nuovamente il debito).



ART. 3 DEL DL 119/2018

Le modalità di pagamento possibili:

- ✓ domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato nella domanda di rottamazione;
- ✓ versamento presso gli sportelli dell' Agente della Riscossione, con i bollettini precompilati ricevuti o, comunque, il versamento diretto (è esclusa ogni forma di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97);
- ✓ l' utilizzo in compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 3 co. 21 del DL 119/2018, che richiama la disciplina dell' art. 12 co. 7-*bis* del DL 145/2013).



ART. 3 DEL DL 119/2018

Decadenza dalla rottamazione

✓ Qualora il debitore non paghi o paghi tardivamente (tolleranza 5 giorni) oppure in maniera insufficiente la prima rata, una delle rate successive o la totalità delle somme, **decade dalla definizione** (riemerge quindi il debito anche a titolo di sanzioni e interessi).

In tale caso:

- ✓ i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;
- ✓ il pagamento non potrà essere rateizzato ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.



ART. 3 DEL DL 119/2018

Dilazioni dei ruoli pregresse

- ✓ Il 30.4.2019 sono di diritto revocate le pregresse dilazioni dei ruoli in essere (art. 3 co. 13 del DL 118/2019, che erano rimaste sospese sino a detta data, ai sensi del co. 10).
- ✓ Sembra quindi che, **a differenza delle pregresse rottamazioni**, i debitori che, ad esempio per mancanza di fondi, non pagano tutte le somme o la prima rata, o la pagano in misura insufficiente, non potranno riprendere i pagamenti dei pregressi piani di dilazione.

IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT)



NORME E PRASSI DI RIFERIMENTO

- ✓ Art. 39 co. 8 del DL 98/2011, che ha introdotto le notificazioni e le comunicazioni a mezzo PEC (posta elettronica certificata) per mezzo dell'inserimento del co. 1-*bis* all'interno dell'art. 16 del DLgs. 546/92;
- ✓ DM 23.12.2013 n. 163, Regolamento;
- ✓ DM 4.8.2015, Allegato tecnico;
- ✓ art. 9 del DLgs. 24.9.2015 n. 156, emanato in attuazione della legge delega 23/2014, che con decorrenza 1.1.2016 ha abrogato il co. 1-*bis* dell'art. 16 del DLgs. 546/92 sul processo tributario (introdotto dal DL 98/2011) ed ha introdotto l'art. 16-*bis*, intitolato "Comunicazioni e notificazioni per via telematica", appositamente dedicato al PTT;
- ✓ DM 10.3.2017, che ha disposto che il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il nodo dei pagamenti - SPC (pagoPA) per Toscana e Lazio;
- ✓ circ. 11.5.2016 n. 2/DF - prot. n. 5249;
- ✓ **art. 16 del DL 23.10.2018 n. 119, che ha disposto la obbligatorietà del PTT dall'1.7.2019.**



FACOLTATIVITÀ DEL PTT FINO AL 30.6.2019

- ✓ Dall'1.12.2015 nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell'Umbria, è consentito alle parti, di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l'apposito applicativo PTT;
- ✓ tale facoltà è stata successivamente estesa alle altre Regioni e, a partire dal 15.7.2017, il PTT è attivo, facoltativamente, su tutto il territorio nazionale;
- ✓ dalla Relazione del Ministero dell'Economia sul contenzioso tributario nel secondo trimestre 2018 emerge che ormai 46% degli atti processuali sono stati depositati con modalità telematiche;
- ✓ **il passaggio da “facoltà” ad “obbligo” decorrerà dal prossimo 1.7.2019**, ragion per cui occorrerà “attrezzarsi” per tempo onde evitare di farsi trovare impreparati.



FACOLTATIVITÀ DEL PTT FINO AL 30.6.2019

Circ. 2/DF

- ✓ facoltatività del PTT, principio in base al quale ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità;
- ✓ la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell' art. 16-*bis* del DLgs. 546/92, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati;
- ✓ ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito.



FACOLTATIVITÀ DEL PTT FINO AL 30.6.2019

Circ. 2/DF

- ✓ con riferimento al principio di facoltatività di utilizzo del PTT, occorre comunque evidenziare che, in base a quanto disposto dall' art. 2 co. 3 del regolamento, qualora la parte sia ricorrente che resistente si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d' appello. Tale obbligo si estende anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento;
- ✓ nel caso in cui la parte **effettui la sostituzione del difensore**, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile e in base alle specifiche disposizioni indicate dall' art. 2 co. 3 del regolamento, è possibile operare nuovamente la scelta tra il deposito telematico e quello cartaceo.



FACOLTATIVITÀ DEL PTT FINO AL 30.6.2019

Problema:

✓la C.T. Prov. Reggio Emilia 12.10.2017 n. 245 ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio telematica da parte dell' Agenzia delle Entrate ritenendo che la costituzione in giudizio del resistente dovesse avvenire con modalità tradizionali, poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato e depositato con tali modalità.



FACOLTATIVITÀ DEL PTT FINO AL 30.6.2019

Soluzione parziale:

✓la C.T. Reg. Bologna, con la sentenza 1908/12/2018 depositata il 16.7.2018, ha riformato sul punto la sentenza della C.T. Prov. Reggio Emilia 12.10.2017 n. 245 ritenendo che *“L’interpretazione resa dalla Commissione è errata e merita integrale riforma”*.

“Deve pertanto concludersi che, diversamente da quanto ritenuto da altre Commissioni di primo e di secondo grado, la facoltatività che connota ancora oggi l’uso delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell’atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l’opzione di una parte vincolare l’altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l’uso delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali”.



FACOLTATIVITÀ DEL PTT FINO AL 30.6.2019

Soluzione interpretativa offerta dall' art. 16 del DL 119/2018:

✓l' art. 16-*bis* co. 3 del DLgs. 546/92 **si interpreta** nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal DM 163/2013 e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dell' avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.



OBBLIGATORIETÀ DEL PTT DALL' 1.7.2019

Art. 16 del DL 119/2018:

✓il PTT si applicherà obbligatoriamente ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, **con ricorso notificato a decorrere dall' 1.7.2019.**

✓ATTENZIONE: significa che **gli atti notificati a decorrere dal 30.4.2019** (60 giorni scadono il 29.6.2019 che cade di sabato, per cui “slitta” a lunedì 1.7.2019) se impugnati l' ultimo giorno rientreranno nel nuovo obbligo.

✓Se è stata presentata istanza di accertamento con adesione il nuovo obbligo coinvolgerà gli atti notificati fin dal 30.1.2019 (150 giorni scadono il 29.6.2019 che cade di sabato, per cui “slitta” a lunedì 1.7.2019).



ALTRE NOVITÀ DEL PTT DALL'1.7.2019

Art. 16 del DL 119/2018:

- ✓ più difensori: la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte;
- ✓ pubbliche udienze: anche in videoconferenza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.

I NUOVI FORFETTARI



ESTENSIONE DEL REGIME

- ✓ Sostituzione integrale del precedente co. 54.
- ✓ Innalzamento della soglia di ricavi/compensi a 65.000,00 euro ragguagliati ad anno: è stato soppresso il rinvio al superamento dei limiti indicati nella tabella (che è stata sostituita).

« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.



IL LIMITE DI RICAVI E COMPENSI

| Limite di ricavi e compensi | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| FINO AL 31.12.2018 | DAL 1.1.2019 | Note |
| Variabile in base al tipo di attività | € 65.000,00 | <ol style="list-style-type: none">1. Verifica effettuata in base ai ricavi conseguiti ed ai ricavi percepiti.2. Non rilevano gli altri componenti positivi.3. Nel caso di più attività vale la somma dei ricavi e dei compensi. |



TABELLA UNICO 2018

| GRUPPO DI SETTORE | CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 | VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI | COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Industrie alimentari e delle bevande | (10-11) | 45.000 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 50.000 | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40.000 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82- 47.89 | 30.000 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | (41-42-43)- (68) | 25.000 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 25.000 | 62% |
| Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione | (55-56) | 50.000 | 40% |
| Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88) | 30.000 | 78% |
| Altre attività economiche | (01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99) | 30.000 | 67% |



| Nr. Pr. | Gruppo di settore | Codici attività ATECO 2007 | Coeff. Redditività |
|----------------|---|--|---------------------------|
| 1 | Industrie alimentari e delle bevande. | (10-11) | 40% |
| 2 | Commercio all'ingrosso e al dettaglio. | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40% |
| 3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande. | 47.81 | 40% |
| 4 | Commercio ambulante di altri prodotti. | 47.82 - 47.89 | 54% |
| 5 | Costruzioni e attività immobiliari. | (41-42-43) - (68) | 86% |
| 6 | Intermediari del commercio. | 46.1 | 62% |
| 7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione. | (55 - 56) | 40% |
| 8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi. | (64-65-66) - (69-70-71-72-73-74 -75) - (85) - (86-87-88) | 78% |
| 9 | Altre attività economiche. | (01-02-03) - (05-06-07-08-09) - (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30- 31-32-33) - (35) - (36-37-38-39) - (49-50-51-52-53) - (58-59-60-61-62-63) - (77-78-79-80-81-82) -(84) - (90-91-92-93) - (94-95-96) - (97-98) - (99) | 67% |



| REQUISITI (per chi è già in attività da verificare rispetto all'anno precedente per chi inizia sui dati presunti) | |
|--|--|
| RICAVI/Compensi: percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti. | Fino ad 65.000,00 euro (non più differenziati secondo il codice ATECO 2007 dell'attività esercitata). |
| LAVORO DIPENDENTE: spese per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (compresi gli utili da partecipazione agli associati). | ELIMINATA ammontare complessivamente non superiore a 5.000,00 euro lordi. |
| BENI STRUMENTALI: costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio. | ELIMINATA non superiore ad 20.000,00 euro. |
| Redditi di lavoro dipendente e assimilati. | ELIMINATA Redditi da lavoro dipendente (pensione) ed assimilato non eccedenti € 30.000,00 rileva se prosecuzione rapporti nei confronti dell'ultimo datore di lavoro (2 anni). |
| PARTECIPAZIONI | NOVITÀ - non possibile detenere redditi da partecipazione e trasparenza art. 5 del TUIR e comunque partecipazioni in srl o associazioni in partecipazione. |



NUOVE PRECLUSIONI

Nuove preclusioni al regime forfetario introdotte con le modifiche al co. 57:

c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili »;

Introdotte le imprese familiari e le associazioni in partecipazione

Sono stati eliminati il riferimento all'anno precedente, la soglia di 30.000,00 euro e la irrilevanza nel caso di cessazione del rapporto di lavoro

Novità



NOVITÀ - ART. 4 DDL. DI BILANCIO 2019 (A.C. 1334)

Nuove preclusioni al regime forfetario introdotte con le modifiche al co. 57:

- contemporaneamente all'attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ([art. 5](#) del TUIR), oppure **controllano**, direttamente o indirettamente, **srl o associazioni in partecipazione**, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (**conseguentemente, la partecipazione in srl, trasparenti o non, preclude l'utilizzo del regime solo al ricorrere di una duplice condizione: (I) la partecipazione deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società e (II) la srl deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario**);
- svolgono l'attività autonoma, **prevalentemente**, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro, oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.



CAUSE DI ESCLUSIONE

| FINO AL 31.12.2018 | DAL 1.1.2019 |
|--|--|
| Regimi speciali IVA. | Confermata |
| Soggetti non residenti (con eccezione UE e SEE con 75% dei redditi in Italia). | Confermata |
| Cessioni di fabbricati o mezzi di trasporto nuovi. | Confermata |
| Partecipazione contemporanea a società e associazioni di cui all' art. 5 e a srl in trasparenza. | Estesa al controllo di srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle del forfettario. |
| Percezione nell' anno precedente di redditi lavoro dipendente o assimilati maggiori di € 30.0000,00. | Attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro dei due anni precedenti (o soggetti riconducibili) o con cui sono in corso rapporti di lavoro. |



VALUTAZIONI

- ✓ Valutare, oltre al resto, che il passaggio al regime forfetario per i “lavoratori autonomi” comporta l’obbligo di rettifica della detrazione IVA.
- ✓ Il Ddl. di Bilancio 2019 non modifica l’obbligo di operare la rettifica della detrazione IVA per i soggetti che accederanno, dal 2019, al regime forfetario (art. 1 co. 61 della L. 190/2014).
- ✓ La rettifica riguarda l’IVA detratta su merci e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili, limitatamente al periodo che residua dalla loro entrata in funzione.
- ✓ **La rettifica deve essere operata nella dichiarazione IVA 2019, da presentare entro il 30.4.2019, ed il versamento deve essere eseguito entro il 16 marzo** dell’anno di presentazione della stessa.
- ✓ Il versamento in unica soluzione potrebbe però ostacolare l’accesso al regime forfetario, ragion per cui potrebbe essere introdotto, durante l’*iter* parlamentare, un versamento dilazionato, analogamente a quanto era previsto per il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



TABELLA 1 COMMERCIANTE

- iscritto a Gestione separata INPS con contribuzione previdenziale obbligatoria al 24%
- con costi effettivi in linea con percentuale di abbattimento forfetario (60%)
- senza carichi di famiglia

COMPENSI PER 30.000 EURO

| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Utile al netto costi | 12.000 | 12.000 | |
| Reddito imponibile lordo | 12.000 | 12.000 | |
| Contributi previdenziali | 2.880 | 1.872 | |
| Reddito imponibile netto | 9.120 | 10.128 | |
| IRPEF e addizionali | 1.271 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 1.519 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 7.849 | 8.609 | 760 |



| COMPENSI PER 50.000 EURO | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
| Utile al netto costi | 20.000 | 20.000 | |
| Reddito imponibile lordo | 20.000 | 20.000 | |
| Contributi previdenziali | 4.800 | 3.120 | |
| Reddito imponibile netto | 15.200 | 16.880 | |
| IRPEF e addizionali | 2.933 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 2.532 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 12.267 | 14.348 | 2.081 |
| COMPENSI PER 65.000 EURO | | | |
| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
| Utile al netto costi | 26.000 | 26.000 | |
| Reddito imponibile lordo | 26.000 | 26.000 | |
| Contributi previdenziali | 6.240 | 4.056 | |
| Reddito imponibile netto | 19.760 | 21.944 | |
| IRPEF e addizionali | 4.355 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 3.292 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 15.405 | 18.652 | 3.248 |



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



TABELLA 2

LAVORATORE AUTONOMO NON ISCRITTO AD ALBI

- iscritto a Gestione separata INPS con contribuzione previdenziale obbligatoria al 25,72%
- con costi effettivi in linea con percentuale di abbattimento forfetario (22%)
- senza carichi di famiglia

COMPENSI PER 30.000 EURO

| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Utile al netto costi | 23.400 | 23.400 | |
| Reddito imponibile lordo | 23.400 | 23.400 | |
| Contributi previdenziali | 6.018 | 6.018 | |
| Reddito imponibile netto | 17.382 | 17.382 | |
| IRPEF e addizionali | 3.613 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 2.607 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 13.768 | 14.774 | 1.006 |



| COMPENSI PER 50.000 EURO | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
| Utile al netto costi | 39.000 | 39.000 | |
| Reddito imponibile lordo | 39.000 | 39.000 | |
| Contributi previdenziali | 10.031 | 10.031 | |
| Reddito imponibile netto | 28.969 | 28.969 | |
| IRPEF e addizionali | 7.335 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 4.345 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 21.634 | 24.624 | 2.990 |
| COMPENSI PER 65.000 EURO | | | |
| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
| Utile al netto costi | 50.700 | 50.700 | |
| Reddito imponibile lordo | 50.700 | 50.700 | |
| Contributi previdenziali | 13.040 | 13.040 | |
| Reddito imponibile netto | 37.660 | 37.660 | |
| IRPEF e addizionali | 11.003 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 5.649 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 26.657 | 32.011 | 5.354 |



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



TABELLA 3

LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO AD ALBO

- iscritto a cassa privata con contribuzione previdenziale obbligatoria al 12%
- con costi effettivi pressoché nulli (5% del fatturato)
- senza carichi di famiglia

COMPENSI PER 30.000 EURO

| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Utile al netto costi | 28.500 | 28.500 | |
| Reddito imponibile lordo | 28.500 | 23.400 | |
| Contributi previdenziali | 3.420 | 2.808 | |
| Reddito imponibile netto | 25.080 | 20.592 | |
| IRPEF e addizionali | 6.015 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 3.089 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 19.065 | 22.603 | 3.538 |



| COMPENSI PER 50.000 EURO | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
| Utile al netto costi | 47.500 | 47.500 | |
| Reddito imponibile lordo | 47.500 | 39.000 | |
| Contributi previdenziali | 5.700 | 4.680 | |
| Reddito imponibile netto | 41.800 | 34.320 | |
| IRPEF e addizionali | 12.750 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 5.148 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 29.050 | 37.672 | 8.622 |
| COMPENSI PER 65.000 EURO | | | |
| | REGIME ORDINARIO | REGIME FORFETARIO | |
| Utile al netto costi | 61.750 | 61.750 | |
| Reddito imponibile lordo | 61.750 | 50.700 | |
| Contributi previdenziali | 7.410 | 6.084 | |
| Reddito imponibile netto | 54.340 | 44.616 | |
| IRPEF e addizionali | 18.041 | | |
| Sostitutiva al 15% | | 6.692 | RISPARMIO |
| Utile netto disponibile | 36.299 | 48.974 | 12.675 |



FLAT TAX - NOVITÀ PER IL 2020

Il disegno di legge di bilancio 2019 introduce una *flat tax* (art. 6) per gli imprenditori e professionisti che superano la soglia del regime forfettario, ma **non eccedono i 100.000,00 euro**.

L'entrata in vigore è prevista dal 2020 ed è applicabile dai soggetti che superano le soglie per aderire al regime dei forfettari, ma non l'ulteriore tetto dei 100.000,00 euro.

Questo regime si applica alle persone fisiche imprenditori o professionisti che nell'anno precedente (2019) conseguono ricavi/compensi compresi tra 65.001,00 e i 100.000,00 euro ragguagliati ad anno, come scelta opzionale con applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%.

Si applicano le cause di esclusione previste per il regime forfettario, non sono soggetti ad IVA e ritenute mentre **non è previsto l'esonero dalla fatturazione elettronica e dagli adempimenti contabili specifici (semplificati o ordinari)**.

REGIME SEMPLIFICATO PER CASSA



LE PERDITE: REGOLE ORIGINARIE

Le perdite sono utilizzabili **in diminuzione del reddito complessivo**.

Ove risultasse un'eccedenza quest'ultima **non potrebbe essere riportata** nei periodi d'imposta successivi.

Esempio:

- ✓ le rimanenze di magazzino derivanti dal 2016 **sono un costo deducibile nel 2017**;
- ✓ le perdite generate dai semplificati **rimangono utilizzabili nel solo anno di loro formazione**.

Ove risultasse un'eccedenza quest'ultima **non potrebbe essere riportata** nei periodi d'imposta successivi.



RIPORTO PERDITE

La legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di portare riportare a nuovo le perdite prodotte in regime di contabilità semplificata:

Regole a regime

sarà possibile il riporto a nuovo delle perdite di impresa IRPEF utilizzabili in misura non superiore all' 80% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Vale la regola che disinnesci il riporto “nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori”.



PRIMA APPLICAZIONE

Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d' imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017.

Sono poi previste regole ad hoc per le perdite 2018, 2019 e 2017:

Regola transitoria relativa alle **perdite del periodo d' imposta 2018**.

Le perdite possono essere utilizzate:

✓ nel 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% ed al 60% dei medesimi redditi, per l' intero importo che trova capienza in essi.

Regola transitoria relativa alle **perdite del periodo d' imposta 2019**.

Le perdite possono essere utilizzate:

✓ nel 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi, per l' intero importo che trova capienza in essi.



RIPORTO PERDITE

Regola transitoria relativa alle **perdite del periodo d'imposta 2017**.

Le perdite possono essere utilizzate:

- ✓ nel 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- ✓ nel 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

IPER-AMMORTAMENTO E AGEVOLAZIONI PER GLI UTILI REINVESTITI



SUPER-AMMORTAMENTO

La legge di bilancio 2018 ha stabilito che l'art. 1 co. 91 della L. 208/2015 si applica si applica anche agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2018**, ovvero **entro il 30.6.2019** a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

La legge di bilancio 2019 non ha prorogato la misura. È ancora possibile godere per gli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 30.6.2019** a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.



RIEPILOGO

| PERIODO | CONDIZIONI DA RISPETTARE MAGGIORAZIONE SPETTANTE |
|---------------------------------------|---|
| Dal 1.1.2018 al 30.6.2018 | Entro il 31.12.2017 l'ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione. 40% |
| Dal 1.1.2018 al 30.6.2018 | Assenza di una delle due condizioni indicate nel punto precedente. 30% |
| Dal 1.7.2018 al 31.12.2018 | Regime. 30% |
| Dal 1.1.2019 al 30.6.2019 | Entro il 31.12.2018 l'ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione. 30% |



SUPER-AMMORTAMENTO 2019

| | |
|---|--|
| 1 | Il <i>bonus</i> è del 30%... |
| 2 | <p>Il <i>bonus</i> non riguarda tutti i veicoli e mezzi di trasporto di cui all' art. 164 co. 1 del TUIR (fino al 31.12.2017 godevano dello sconto le autovetture utilizzati come strumentali nell' attività d' impresa).</p> <p>Restano, invece agevolabili, gli autoveicoli individuati dall' art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 non espressamente richiamati dall' art. 164 co. 1 del TUIR, quali: autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera.</p> |



IPER-AMMORTAMENTO 2019

Lo sconto si è applicato anche agli **investimenti entro il 31.12.2018**, ovvero **entro il 31.12.2019** a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

Lo sconto è prorogato anche per il 2019 per gli **investimenti effettuati entro il 31.12.2018**, ovvero **entro il 31.12.2020** a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.



NUOVE MISURE DELL'IPER-AMMORTAMENTO

| MISURA | LIMITE |
|-------------|---|
| 170% | Investimenti fino al 2,5 milioni di euro. |
| 100% | Investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. |
| 50% | Investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. |
| 0% | Investimenti oltre 20 milioni di euro. |



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

| | |
|---------------------|--|
| Soggetti | Imprenditori (no professionisti). |
| Agevolazione | 40% del costo dipendenti impegnati in formazione 4.0. |
| Competenza | Il 40% è calcolato in base al costo di competenza per l'impresa. |
| Spese | Esteso (con modifiche) alle spese sostenute nel 2019. |



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

| <i>Bonus</i> formazione 4.0 | Percentuale credito d' imposta | Limite massimo di spesa |
|--|---|------------------------------------|
| Piccole imprese | 50% | 300.000,00 euro |
| Medie imprese | 40% | 300.000,00 euro |
| Grandi imprese | 30% | 200.000,00 euro |



UTILI REINVESTITI

Dal periodo d' imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018

Tassazione IRES ridotta al 15% del reddito per la parte corrispondente agli utili del periodo d' imposta precedente accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell' importo corrispondente alla somma:

- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all' art. 102 del citato Testo unico;
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.



LE DEFINIZIONI

| | |
|-------------------------|---|
| Riserve non disponibili | Riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell' art. 2433 c.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31.12.2018 e accantonati a riserva al netto delle riduzioni del Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. |
| Investimento | Realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l' ampliamento, la riattivazione, l' ammodernamento di impianti esistenti e l' acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all' art. 164 co. 1 lett. b-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi. |



CALCOLO DELL'INVESTIMENTO

*Il quantum
(investimenti)*

L'investimento è determinato in base all'importo **degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi acquisti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 deducibili a norma dell'art. 102 del Testo unico delle imposte sui redditi**, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.



CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORO

| | |
|--|--|
| Il <i>quantum</i> (costo del lavoro) | Deve essere destinato per la maggior parte del periodo d' imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato. |
| | Rileva solo se esiste un incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell' esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018. |
| | Vighe il limite dell' incremento complessivo del costo del personale classificabile nell' art. 2425 co.1 lett. b) n. 9 e 14 c.c. rispetto a quello del periodo d' imposta in corso al 31.12.2018. |
| | Il costo del lavoro è da assumere al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell' art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. |



ALTRE REGOLE

| | |
|------------------|--|
| Ecceденze | Sono riportabili agli esercizi successivi. |
| Soggetti ammessi | Sono ammessi anche i soggetti in consolidato, trasparenza e imprenditori individuali dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. |
| Semplificati | Sono ammessi se integrano le scritture contabili previste dall' art. 2217 co. 2 c.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell' utile d' esercizio e le vicende della riserva. |
| Limite | Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito. |



ESEMPIO DI CALCOLO

IMP = reddito totale imponibile del 2019

ALI = aliquota Ires 24% o aliquota Irpef per scaglioni

RAG = quota reddito agevolato pari al minore tra
utile 2018 accantonato a riserve disponibile
e somma di

BENI = minore tra

Ammortamenti beni strumentali nuovi 2019

e

incremento costo complessivo non ammortizzato (2019 –
2018)

più

DIP = incremento costo personale (2019 – 30.9.2018)

IMPOSTA (Ires/Irpef) = $(IMP - RAG) \times (ALI\%) + RAG \times (ALI - 9\%)$



ESEMPIO DI CALCOLO

IMP (reddito totale imponibile del 2019) = **100.000**

ALI (aliquota Ires) = 24%

RAG (quota reddito agevolato pari al minore tra)

utile 2018 accantonato a riserve disponibile = **60.000**

e somma di

BENI (minore tra) = **20.000**

Ammortamenti beni strumentali nuovi 2019 = 20.000

e

incremento costo complessivo non ammortizzato (2019 –
2018) = 200.000

più

DIP (incremento costo personale 2019 – 30.9.2018) = **5.000**

IMPOSTA (Ires) = (IMP 100.000 – RAG 25.000) x (ALI 24%) + RAG 25.000 x (ALI
24 – 9%) = 75.000 x 24% + 25.000 x 15% = 21.750

Ecceденza reddito accantonato a riserva riportabile = 60.000 – 25.000



ESEMPIO DI CALCOLO

IMP (reddito totale imponibile del 2019) = **10.000**

ALI (aliquota Ires) = 24%

RAG (quota reddito agevolato pari al minore tra)

utile 2018 accantonato a riserve disponibile = **60.000**

e somma di

BENI (minore tra) = **20.000**

Ammortamenti beni strumentali nuovi 2019 = 20.000

e

incremento costo complessivo non ammortizzato (2019 –
2018) = 200.000

più

DIP (incremento costo personale 2019 – 30.9.2018) = **5.000**

IMPOSTA (Ires) = (IMP 10.000 – RAG 25.000) x (ALI 24%) + RAG 10.000 x (ALI 24 – 9%) = 0 x 24% + 10.000 x 15% = 1.500

Eccedenza reddito accantonato a riserva riportabile = 60.000 – 10.000

Eccedenza investimenti e costo personale riportabile = 25.000 – 10.000

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA



AMBITO D'APPLICAZIONE

| | |
|----------|--|
| Soggetti | <ul style="list-style-type: none">✓ Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee di cui al regolamento residenti nel territorio dello Stato;✓ gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i TRUST, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. |
| Oggetto | Beni d'impresa e partecipazioni di controllo e collegamento (esclusi gli immobili merce). |



DATE DI RIFERIMENTO

| | |
|-----------------------------|--|
| Esistenza dei beni | ✓ I beni devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017. |
| Periodo della rivalutazione | La rivalutazione è eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 (soggetti coincidenti con l'anno solare: 2018) il cui termine di approvazione scade dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019. |
| Categorie omogenee | Obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. |
| Inventario | Obbligo di indicazione nella Nota integrativa e nell'inventario. |



CATEGORIE OMOGENEE

| Vedi Corte di Cassazione sent. 21.10.2015 n. 21349 | |
|--|--|
| Beni materiali | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Coefficiente. ✓ Anno di acquisizione. (vedi beni a deducibilità limitata) |
| Beni immobili | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aree non edificabili. ✓ Aree edificabili. ✓ Fabbricati strumentali per natura. ✓ Fabbricati strumentali per destinazione. ✓ Fabbricati patrimonio. |
| Beni immateriali | Non vi sono categorie omogenee. |
| Partecipazioni | Medesima società. |



IMPOSTE SOSTITUTIVE

| | |
|-----------------------|---|
| Affrancamento riserve | Sostitutiva di imposte sui redditi, IRAP e addizionali: 10%. |
| Riconoscimento valore | Sostitutiva di imposte sui redditi, IRAP e addizionali: ✓ Beni ammortizzabili 16%. ✓ Beni non ammortizzabili 12%. |
| Versamento | In un' unica rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d' imposta in cui è effettuata la rivalutazione. |
| Compensazione | È ammessa la compensazione. |

Nota bene: IRES 24%



RICONOSCIMENTO FISCALE

| | |
|------|---|
| 2021 | Riconoscimento del maggior valore ai fini dell'ammortamento (e anche del calcolo del <i>plafond</i> spese di manutenzione, società di comodo ecc.). |
| 2022 | Riconoscimento del maggior valore ai fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee. |
| 2020 | Nel caso di riallineamento dei valori già iscritti gli stessi con riguardo agli immobili sono riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1.12.2020. |



LIMITE ECONOMICO

- ✓ Verifica effettuata con valore al 31.12.2018: criterio del valore d'uso o di mercato.
- ✓ Il criterio deve essere omogeneo per categorie.
- ✓ Ci si può fermare ad un valore intermedio.
- ✓ La rivalutazione non muta la vita utile residua del bene.
- ✓ L'ammortamento 2018 deve essere calcolato sul valore pre-rivalutazione.



METODOLOGIE

| | |
|---|--|
| 1 | Rivalutazione COSTO STORICO. |
| 2 | Rivalutazione COSTO STORICO e FONDO di AMMORTAMENTO. |
| 3 | Riduzione FONDO di AMMORTAMENTO. |



CONSEGUENZE RIVALUTAZIONE

- ✓ Nel caso di cessione del bene *ante* 2022, il valore non è riconosciuto, sorge un credito per l'imposta sostitutiva pagata e la riserva è liberata;
- ✓ il saldo va imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva;
- ✓ la riserva è in sospensione moderata e quindi utilizzi "esterni" fanno scattare tassazione (no quelli interni);
- ✓ in caso di riduzione capitale sociale si applica l'art. 2445 (90 giorni);
- ✓ utilizzo per copertura perdite delibera con assemblea straordinaria (senza i 90 giorni).



IL SALDO ATTIVO

- ✓ possibile l'affrancamento con pagamento di una sostituiva del 10% da pagare in unica soluzione;
- ✓ la riserva in sospensione diventa riserva di utili tassati;
- ✓ si applica la presunzione di cui all'art. 47 co. 1 del TUIR;
- ✓ se distribuisce riserva affrancata soggetto IRES: *no tax* sulla società - *si tax* sul socio;
- ✓ se distribuisce riserva affrancata soggetto IRPEF: *no tax* sulla società - *no tax* sul socio;
- ✓ se affranco non ho riconoscimento immediato dei valori rivalutati sui beni;
- ✓ non conviene in caso di perdite.



RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA

Circ. Agenzia delle Entrate 13/2014

Il co. dell' art. 1 della legge di rivalutazione in esame stabilisce che “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell' imposta regionale sulle attività produttive (...) mediante il versamento di un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali (...)”. Tale formulazione è analoga a quella prevista nella precedente legge di rivalutazione contenuta nella legge Finanziaria 2006 (cfr. art. 1 co. 470 della L. 266/2005), ove la rivalutazione effettuata in sede contabile doveva necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell' imposta sostitutiva (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18/2006 e 11/2009). In altri termini, coerentemente con quanto già precisato per la precedente disciplina di rivalutazione contenuta nella legge Finanziaria 2006, deve ritenersi che anche nella legge di rivalutazione attuale non sia consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell' imposta sostitutiva.

DUBBIO

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO



L'INTERVENTO

| | |
|-------------|--|
| La misura | ✓ riduzione da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro. |
| Percentuale | ✓ riduzione dal 50% al 25% della misura dell'agevolazione di cui all'art. 3 co. 1 del DL 145/2013 salvo eccezioni. |
| 50% | ✓ La misura del 50% è mantenuta per le spese riferite al personale dipendente e per i contratti con le università, enti di ricerca e <i>start up</i> o PMI innovative. |
| I gruppi | ✓ Mantenuti i limiti per le attività infragruppo. |



ALTRE MISURE

| | |
|-------------------|---|
| I beni | ✓ Il beneficio nella misura ridotta del 25% è esteso ai beni materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. |
| Relazione tecnica | ✓ Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. |



ALTRE MISURE

| | |
|----------------|---|
| Certificazione | ✓ L' effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall' impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. |
| Tempistica | ✓ La fruizione del beneficio è subordinata all' avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione e non più all' effettuazione della spesa. |

LA WEB TAX



LE ATTIVITÀ

| | |
|------------------|---|
| La nuova imposta | ✓ È istituita l' imposta sui servizi digitali. |
| Soggetti | Esercenti attività d' impresa: ✓ ammontare complessivo dei ricavi ovunque realizzati non inferiore a € 750.000.000; ✓ ammontare dei ricavi digitali nello stato non inferiore a € 5.500.000. |
| I servizi | ✓ veicolazione su interfaccia digitale di pubblicità; ✓ messa a disposizione di interfaccia digitale multilaterale che consente di essere in contatto e interagire; ✓ trasmissione di dati raccolti e generati da utilizzo di una interfaccia digitale. |
| Imponibile | ✓ I ricavi tassati sono al lordo dei costi. |



L'IMPOSTA

| | |
|---------------|---|
| La misura | ✓ 3% sui ricavi trimestrali. |
| Versamento | Entro il mese successivo a ciascun trimestre. |
| Dichiarazione | ✓ Da presentare entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. Possibile la dichiarazione ed in versamento di gruppo. |
| Decorrenza | ✓ Le misure si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in <i>G.U.</i> |

ALTRE NOVITÀ



INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI - ART. 1 DL 119

| | |
|-----------------------------|--|
| Norma di riferimento | All' art. 2 co.1 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 che prevede la possibilità di presentare interpello per i nuovi investimenti |
| La novità | Diminuito da 30 a 20 milioni il limite dell' investimento per il quale è possibile presentare istanza di interpello. |
| Efficacia | La novità si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1.1.2019 |



RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI





RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

**PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
E TERRENI**

10%

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

11%



RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Cessioni effettuate nel 2018

Tassazione plusvalenza per la quota incassata per il 58,14%: se non affrancata la tassazione irpef massima pari al 25%.

Riaperti i termini per affrancamento con pagamento imposta sostitutiva del 8%: la convenienza ad affrancare vi è quando la plusvalenza supera gli 8/25 (pari al 32%) del valore complessivo della partecipazione che è oggetto di cessione.

Cessioni che saranno effettuate nel 2019

Tassazione plusvalenza con imposta sostitutiva del 26%.

Riaperti i termini per affrancamento con pagamento imposta sostitutiva del 10% (se non qualificate), del 11% (se qualificate): la convenienza ad affrancare vi è quando la plusvalenza supera i 10/26 (pari a circa il 38%) ovvero gli 11/26 (pari a circa il 42%) del valore complessivo della partecipazione che è oggetto di cessione.



ABROGAZIONE DELL'IRI

L'IRI è abrogata (a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017).

La nuova imposta non è quindi mai entrata in funzione.

Era già successo con la cosiddetta IRES dei piccoli per cui non è mai stato emanato il decreto attuativo (la norma era contenuta nella Finanziaria 2008).



ABROGAZIONE DELL'ACE

L'ACE è abrogata dal 2019 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018).

*“continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta **in corso** al 31 dicembre 2018”.*

L'importo del rendimento nozionale potrà dunque esser **riportato** in avanti per esser dedotto nei periodi d'imposta successivi ovvero (in tutto o in parte) trasformato in un **credito** di imposta, da utilizzarsi – in cinque quote annuali di pari importo – esclusivamente a riduzione dell'IRAP dovuta fino a concorrenza dell'imposta stessa (art. 1 co. 4 del DL 201/2011).



CEDOLARE SECCA SUI COMMERCIALI

| | |
|-------------------|---|
| Contratti | Stipulati nel 2019 (esclusi quelli in essere al 15.10.2018 e interrotti anticipatamente). |
| Immobili | La norma li identifica con quelli classificati C1. |
| Superficie | Fino a 600 mq escluse le pertinenze. |
| Aliquota cedolare | 21%. |



LEZIONI PRIVATE

| | |
|----------------|---|
| Decorrenza | Dal 1.1.2019. |
| Soggetti | I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. |
| Oggetto | Lezioni private e ripetizioni. |
| La sostitutiva | È dovuta nella misura del 15% da versare alle ordinarie scadenze (possibile l'opzione per l'IRPEF nei modi ordinari). |



ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRESA INDIVIDUALE

Le disposizioni sull' estromissione dei beni immobili da parte delle imprese individuali:

- ✓ si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell' impresa dei beni *immobili*, strumentali per natura o destinazione, posseduti alla data del 31.10.2018 e al 1.1.2019;
- ✓ i versamenti rateali dell' imposta sostitutiva dell' 8% sono effettuati, rispettivamente, per il 60% entro il 30.11.2019 e per il 40% entro il 20.6.2020, oltre al versamento dell' iva nei modi ordinari, se dovuta;
- ✓ gli effetti dell' estromissione decorrono dal 1.1.2019
- ✓ Opzione (comportamento concludente) entro i 31.5.2019.



DETRAZIONI PER IMMOBILI

✓ **Detrazione per il risparmio energetico:**

- anno 2019;
- detrazione del 65%.

✓ **Detrazione per le ristrutturazioni edilizie:**

- anno 2019;
- detrazione del 50%, nei limiti di spesa di € 96.000,00 per unità immobiliare;

✓ **Detrazione per mobili e arredi :**

- anno 2019;
- detrazione del 50% acquisto di mobili e grandi elettrodomestici connesse ai lavori di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1.1.2018. Limite 10.000,00 euro.



BONUS VERDE

- ✓ per l'anno 2019;
- ✓ detrazione del 36% fino a € 5.000,00:
 - a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.



IMU

È ampliata la quota di deducibilità IMU - Imposte sui redditi **dal 2019**:

- ✓ da 20% a 40%;
- ✓ IMU relativa agli immobili strumentali e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011);
- ✓ mantenuta l'integrale indeducibilità dell'IMU ai fini IRAP.



IMMOBILIARI - INTERESSI

Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Vedi intervento del DLgs. Internazionalizzazione che ha definito le società immobiliari titolari di tale trattamento:

- ✓ attivo per la maggior parte riferito ad immobili destinati alla locazione;
- ✓ 2/3 dei ricavi da canoni di locazione.



IRES ENTI NON COMMERCIALI

Abrogato l'art. 6 del DPR 601/73 che prevede la riduzione al 50% dell'IRES (dal 24% al 12%).

La riforma del terzo settore aveva rinviato una modifica normativa alla data di entrata in vigore della riforma *no profit* (occorreva attendere l'entrata in funzione del Registro unico nazionale e l'ok della UE).

La riforma prevede per gli ETS (alcuni) forme forfettarie di tassazione e per altri aveva mantenuto le vecchie agevolazioni.



IRAP

Il credito di imposta del 10% dell'imposta IRAP lorda a favore dei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti, da utilizzare in compensazione, è abrogato dalla Legge di Bilancio 2019.

La Legge entra in vigore il 1.1.2019 e quindi vi sono dubbi sull'efficacia già per il 2018 (considerando che il credito in oggetto si determina in sede di dichiarazione annuale dei redditi) o dal 2019.

NOVITÀ IVA

LA FATTURA ELETTRONICA



TESSERA SANITARIA

Esonero per il periodo d'imposta 2019 per i soggetti passivi obbligati all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria (TS)** limitatamente ai soli dati trasmessi.

Ambito soggettivo: soggetti individuati dall'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (esempio gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private) e dal DM 1.9.2016 (veterinari, parafarmacie, psicologi, ottici e infermieri).

RICHIESTA L'ESTENSIONE SOGGETTIVA DAL GARANTE *PRIVACY* CON PROV. 20.12.2018

Si tratta di un'esclusione già oggi prevista (almeno parzialmente) per lo spesometro in ossequio al principio espresso dall'art. 6, comma 4 della L. 212/2000 tale per cui l'Amministrazione non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso.



LEGGE 398

Esonero per le società sportive dilettantistiche che non abbiano incassato proventi **oltre 65 mila euro**, come per chi aderisce al regime forfettario.

Emissione da parte dei cessionario e committenti.

Obbligo di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione in capo ai cessionari.

Nuove modalità per l'emissione delle fatture nel caso di **servizi di pubblica utilità** (servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle Finanze 24.10.2000 n. 366 e 24.10.2000 n. 370 - telecomunicazioni , gestione dei rifiuti) **nei confronti dei soggetti persone fisiche** che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione.



IFRS 9

I componenti iscritti in bilancio in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 nei confronti della clientela (fondo copertura crediti) sono deducibili:

- ✓ per il 10% del loro ammontare nel periodo di prima adozione dell'IFRS 9;
- ✓ per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Trattasi di novità che interessano gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni, SIM, SGR, Confidi, ecc.).

E' inoltre introdotto il divieto di trasformare le imposta anticipate (DTA) iscritte per tali appostazioni in bilancio in crediti di imposta.



SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

Servizio di **conservazione delle fatture elettroniche.**

Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle Entrate, il *partner* tecnologico Sogei spa non può avvalersi di soggetti terzi.

Vedi Provvedimento del Garante della privacy del 15.11.2018.



TEMPI DI EMISSIONE FATTURE

Disapplicazioni sanzioni (tempi di emissione della fattura):

- ✓ per il primo semestre 2019, vengono **disapplicate le sanzioni** in caso di tardiva emissione della fattura, a condizione che questa sia comunque emessa **entro il termine dell'effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;**
- ✓ per il primo semestre 2019, nel caso di **liquidazione trimestrale**, vengono **ridotte dell'80%** le sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura, a condizione che questa sia comunque **emessa entro il termine dell'effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA del periodo successivo**. Questa previsione per i **soggetti mensili** si applica **fino al 30.9.2019**.



TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE

- ✓ Dal **1.7.2019** è consentita l'emissione della fattura **entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione (dal momento che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il Sdl, è necessario che nell'arco dei 10 giorni sia effettuata anche la trasmissione del documento);
- ✓ è introdotto **l'obbligo di indicazione**, nella fattura, **della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi** o quella in cui è pagato il corrispettivo (in tutto o in parte), nel caso in cui tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.



TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE

Prov. 30.4.2018 n. 89757

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica.

Prov. 30.4.2018 n. 89757

La ricevuta di consegna o di messa a disposizione della fattura attestano che la fattura è emessa.

Circ. 2.7.2018 n. 13

“(…) in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni (…) si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche (…) ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile (…)”.



ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE

È modificato l'art. 23 co. 1 del DPR 633/72 che dispone:

*“Il contribuente **deve annotare** in apposito registro le fatture emesse nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.***

Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese”.



REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

È introdotto un nuovo testo dell'art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che prevede:
“Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17”.

Viene quindi **abrogata la numerazione progressiva delle fatture** precedentemente prevista. L'adempimento risulta, infatti, **“automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI”** (cfr. Relazione illustrativa al DL “fiscale” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.10.2018).



DETRAZIONE IVA

È modificato l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 che ora prevede (anche):

Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (16 di ciascun mese n.d.r.) **può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.



I NUOVI SERVIZI DELL'AGENZIA

A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l' Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell' IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell' Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 26.10.72 n. 633;
- b) liquidazione periodica dell' IVA;
- c) dichiarazione annuale dell' IVA.



LO SCARTO DELLE FATTURE PA

All'art. 1 co. 213 della L. 24.12.2007 n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

(Con apposito decreto sono definite):

“g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità – 8 – tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche **al fine di evitare rigetti impropri** e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati”.

ALTRE NOVITÀ IVA



CORRISPETTIVI TELEMATICI

A decorrere dal **1.1.2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 26.10.72 n. 633, **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri**. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24 co. 1 del suddetto decreto 633/72.

Le regole si applicano a decorrere dal **1.7.2019** ai **soggetti con un volume d'affari superiore ad 400.000,00 euro**.



ALIQUOTE IVA

Aliquota 10%: dispositivi medici a base di sostanze classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

Aliquota 4%: qualificazione come prodotti della panetteria di nuovi cracker e fette biscottate.



INCREMENTO ALIQUOTE IVA

Sterilizzazione degli incrementi di aliquota e fissazione dei nuovi termini:

| FINO AL 31.12.2019 | DAL 1.1.2020 | DAL 1.1.2021 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Aliquota 10% | Aliquota 13% | Aliquota 13% |
| Limite di ricavi e compensi | | |
| Aliquota 22% | Aliquota 25,2% | Aliquota 26,5% |



PROROGA REVERSE-CHARGE

Il DL 119/18 in sede di conversione è stato integrato prevedendo **la proroga al 30.6.2022 del regime di reverse-charge per le operazioni:**

- ✓ Cessione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
- ✓ Cessione di console da gioco, tablet PC e laptop, microprocessori, ecc.
- ✓ Trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra
- ✓ Cessione di gas ed energia elettrica a soggetto passivo rivenditore
- ✓ Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori di certificati relativi a gas ed energia elettrica.

NB: applicazione nella fase ante commercio al dettaglio

NOVITÀ BILANCIO



AMMORTAMENTI ANTICIPATI

Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i co. 55, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter* dell'art. 2 del DL 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili in misura variabile del loro ammontare complessivo:

- ✓ per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;
- ✓ per il 3% nel periodo d'imposta in corso al 31.12. 2020;
- ✓ per il 10% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;
- ✓ per il 12% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027;
- ✓ per il 5% nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente al 1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo: in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2029.



SVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE

Il DL 119/2018, in sede di conversione, ha previsto che, i soggetti che non applicano i Principi Contabili Internazionali, possono, nell'esercizio in corso al 24.10.2018, valutare i titoli iscritti all'attivo circolante nell'ultimo bilancio approvato, in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore desumibile dall'andamento di mercato (ai sensi dell'art. 2426, c.1, n. 9, c.c.), purchè le perdite non abbiano carattere durevole.

Si tratta di una norma di carattere derogatoria applicabile solo per il bilancio dell'esercizio in corso al 24.10.2018.



NOVITÀ IMPOSTE INDIRETTE



RIQUALIFICAZIONE ATTI IMPOSTA REGISTRO

La Legge di Bilancio 2019 stabilisce che l'art. 1, comma 87, lettera a), nella formulazione di cui alla L. 205/2017 (Legge di Bilanci 2018 che ha introdotto la norma) **costituisce norma di interpretazione autentica** dell'art. 20, comma 1, del DPR 131/86 (qualificazione dell'atto secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dello stesso come presentato alla registrazione), **con efficacia anche per gli atti anteriori al 1.1.2018.**